



Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) dell'Università degli Studi di Trieste

SENATO ACCADEMICO	16/2/2010; 22/6/2010; 12/7/2010; 20/5/2014; 20/1/2021
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	23/2/2010; 31/3/2010; 13/7/2010; 30/5/2014; 27/1/2021
CONSIGLIO STRUTTURE SCIENTIFICHE	16/4/2009; 18/5/2009; 15/6/2009; 12/11/2009; 11/2/2010; 13/5/2010; 17/6/2010; 8/7/2010
DECRETO RETTORALE	970/2010 dd. 26/7/2010; 592/2014 dd. 12/6/2014; 152/2021 dd. 9/2/2021
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Ricerca e Grant Office

Data ultimo aggiornamento	10 febbraio 2021	<i>a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa</i>
---------------------------	------------------	---

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e le attività della Commissione per la Valutazione della Ricerca dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata anche CVR.
2. La CVR è una commissione tecnica, istituita al fine di fornire agli organi di governo, valutazione e controllo dell'Ateneo elementi cognitivi e istruttori utili a orientare le strategie in materia di ricerca scientifica e di terza missione.

Articolo 2 – Funzione e compiti

1. La CVR promuove lo studio, la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione, strumentali al rilevamento, all'analisi e al sostegno della qualità dell'attività scientifica svolta nell'Ateneo, in conformità agli articoli 10 e 18 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste.
2. Per i fini di cui al precedente comma, la CVR, in conformità ai criteri utilizzati dagli organi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca, definisce e aggiorna periodicamente standard, parametri e criteri per l'analisi e la valutazione dell'attività scientifica dell'Ateneo.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, la CVR può avvalersi della collaborazione di esperti esterni o di valutatori esterni alla CVR.
4. Inoltre, per garantire la coerenza con la politica dell'Ateneo in materia di ricerca scientifica, la CVR si raccorda con i Collaboratori e i Delegati del Rettore per le specifiche materie.
5. Per gli aspetti connessi al sistema di autovalutazione e di assicurazione della qualità, la CVR si coordina con il Presidio della Qualità.

Articolo 3 – Composizione e funzionamento

1. La CVR è composta da un membro per ciascuna delle aree scientifiche, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, n. 175, ovvero due membri per quelle aree che siano suddivise dall'ANVUR in sub-aree (bibliometrica e non bibliometrica) e che, in Ateneo, siano rappresentate da almeno dieci unità di personale di ruolo sia per le aree che per le sub-aree.



2. I docenti appartenenti ad aree scientifiche o sub-aree con un numero di afferenti di ruolo inferiore ai limiti di cui al comma precedente sono collocati in area scientifica affine, individuata dalla CVR.
3. I componenti della CVR sono designati dal Rettore, che sceglie tra una rosa di candidati proposti dal Senato Accademico. Ogni rappresentante di area in Senato Accademico propone, per l'area o sub-aree di propria competenza, una rosa di nominativi compresi tra due e quattro, avendo cura di garantire, laddove possibile, l'equilibrio di genere.
4. I candidati sono scelti tra professori e ricercatori di elevato profilo scientifico dell'Ateneo, che possano garantire la presenza in servizio per il triennio. Non possono essere componenti della CVR i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i delegati e collaboratori del Rettore, i Direttori di Dipartimento, i componenti del Nucleo di Valutazione e i componenti del Presidio della Qualità.
5. I componenti della CVR sono nominati con decreto rettorale.
6. Il Presidente è eletto tra i componenti della CVR, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, e nominato con decreto rettorale.
7. La CVR è convocata dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno delle sedute. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4 – Durata in carica

1. La durata in carica dei componenti della CVR è di tre anni.
2. I componenti possono essere rinnovati.
3. Alla scadenza del mandato, i componenti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.
4. La CVR si scioglie nel caso in cui non venga convocata per un periodo superiore a cinque mesi o non elegga il Presidente
5. I singoli componenti decadono in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.
6. In caso di decadenza, di cessazione o di rinuncia di singoli componenti il Rettore procede a nuova nomina secondo la procedura prevista all'articolo 3.

Articolo 5 - Oggetto della valutazione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, la valutazione dell'attività scientifica, che deve conformarsi agli standard nazionali e internazionali delle singole discipline, ha per oggetto le pubblicazioni scientifiche.
2. Su mandato degli Organi Accademici possono essere attribuite alla CVR ulteriori funzioni di valutazione delle attività di terza missione svolte dai componenti della comunità accademica dell'Ateneo, e di valutazione dei corsi di Dottorato nell'ambito delle procedure di accreditamento e di attivazione.
3. Alla CVR è affidata la valutazione annuale della ricerca dell'Ateneo, mediante l'individuazione dei docenti e ricercatori che superano la soglia definita come Indice di Produzione scientifica minima, e la produzione di indicatori aggiuntivi, con valore principalmente conoscitivo, la cui importanza può essere variabile a seconda dell'area di riferimento.
4. Ogni valutazione annuale è accompagnata da una relazione che illustra sinteticamente i risultati della valutazione ed i principali indicatori.
5. Al termine del triennio, la CVR predispose per gli organi di governo, valutazione e controllo un "Rapporto triennale sullo stato della ricerca d'Ateneo", cui viene data adeguata pubblicità sul sito web dell'ateneo.



6. Al fine di valutare l'efficacia di nuove iniziative a sostegno di potenziali linee di sviluppo della ricerca, la CVR può svolgere attività di studio e analisi mirate a specifici settori, anche multidisciplinari, di valenza strategica per l'Ateneo.

Articolo 6 – Accesso ai dati

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la CVR ha accesso alle informazioni e alle banche dati istituzionali dell'Ateneo.
2. La CVR ha facoltà altresì di richiedere ai dipartimenti specifici elementi, che consentano di identificare singole attività/progetti e i relativi risultati, nonché ogni ulteriore informazione o dato non presente nelle banche dati istituzionali.

Articolo 7 – Supporto amministrativo

1. Per lo svolgimento delle proprie attività la CVR si avvale di risorse assegnate dall'Ateneo.
2. L'Ufficio Ricerca e Grant Office svolge funzioni di supporto alla CVR e si raccorda con le strutture di servizio amministrative e tecniche dell'Ateneo per garantire alla CVR il supporto tecnico specifico.